



COMUNICATO UFFICIALE N. 326 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 384/AA al n. 391/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 384/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 738 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gabriele MECCA e della società AVIGLIANO CALCIO P.Z., avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE MECCA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Avigliano Calcio PZ, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Avigliano Calcio Pz – A.S. Melfi 1929 disputata in data 17.1.2024, valevole quale gara di ritorno della finale di Coppa Italia Promozione del Comitato Regionale Basilicata, a mezzo di una "storia" pubblicata sulla propria pagina personale del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso;

AVIGLIANO CALCIO P.Z., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato Sig. Gabriele MECCA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele MECCA, e dal Sig. Nicola MECCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AVIGLIANO CALCIO P.Z.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gabriele MECCA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AVIGLIANO CALCIO P.Z.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimo DE BLASIO e della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO DE BLASIO, iscritto nell'albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di "allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile", all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Canosa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, svolto l'attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento, in quanto già tesserato con lo stesso ruolo di allenatore dei portieri nella medesima stagione sportiva, in particolare sino al 25 ottobre 2022 (data in cui ha formalizzato le dimissioni), per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l.;

A.S.D. CANOSA CALCIO 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DE BLASIO, e dal Sig. Alessandro DI NUNNO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di squalifica per il Sig. Massimo DE BLASIO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 393 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo MARIANI, e della società ASD AQUILA S. ANNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO MARIANI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquila S. Anna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Trofeo Memorial Franchi", svoltosi presso l'impianto sportivo di Molazzana (LU) in data 3.11.2023, al quale ha partecipato la squadra "Giovanissimi A 2009" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

A.S.D. AQUILA S. ANNA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal legale rappresentante Angelo MARIANI, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo MARIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AQUILA S. ANNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MARIANI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AQUILA S. ANNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 492 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto SOGGIA e della società VALBASCA LIPOMO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO SOGGIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Valbasca Lipomo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in relazione alla pratica di tesseramento del calciatore sig. Minier Zabala Freylin per la società ASD Valbasca Lipomo, inviato una mail alla Commissione minori F.I.G.C. dal seguente testuale tenore: “ Salve, adesso basta mi sento preso in giro con le richieste assurde di documentazione che non serve a niente visto che si tratta di far giocare a calcio un ragazzo e non controllare se è clandestino o qualcos'altro. Poi parlate di tutela, sto seriamente pensando di fare denuncia al tribunale dei minori visto che la vostra ottusa burocrazia non vuol far giocare un minore come richiesto nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia”;

VALBASCA LIPOMO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Roberto Soggia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SOGGIA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società VALBASCA LIPOMO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Roberto SOGGIA e di € 150,00 (centocinquanta/00) per la società VALBASCA LIPOMO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 388/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 348 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianmarco MONACO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANMARCO MONACO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bisceglie s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 3.10.2023 alle ore 19.22, dopo la disputa della gara Borgorosso Molfetta – Bisceglie dell'1.10.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, tramite il social network "instagram", inviato all'arbitro del citato incontro un messaggio irrispettoso unitamente ad una fotografia riprodotte un contrasto di gioco nel quale lo stesso Sig. Monaco è rimasto coinvolto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmarco MONACO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gianmarco MONACO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 389/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 386 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. SAN PAOLINO CARITAS, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SAN PAOLINO CARITAS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Romero Altamirano Jose Luis ha posto in essere gli atti ed i comportamenti, di cui al presente procedimento, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marzio MORI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN PAOLINO CARITAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN PAOLINO CARITAS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 390/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 323 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CAMPINOTI, Fabio CARLI, Thomas GRAZIA, Deno BONOPERA e delle società A.S.D. SAMMAURESE, U.S. PIETRACUTA A.S.D. e FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CAMPINOTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sammaurese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 29, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, consentito, o comunque non impedito, al sig. Manuel Mazzoni, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato quale calciatore la società A.C.D. Torconca Cattolica, di svolgere di fatto l'attività di preparatore atletico della prima squadra della società A.S.D. Sammaurese partecipante al campionato di Serie D, girone D.;

FABIO CARLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Pietracuta A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito, e comunque non impedito, al sig. Fabio Finucci di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore dei portieri in favore della società U.S. Pietracuta A.S.D., partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Emilia Romagna, privo di regolare tesseramento.;

THOMAS GRAZIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Vis Novafeltria Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Deno Bonopera, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore dei portieri per la società United Riccione, di svolgere nel corso della stessa stagione sportiva, l'attività di allenatore dei portieri anche in favore della società F.C.D. Vis Novafeltria Calcio, esercitando di fatto quest'ultima attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

DENO BONOPERA, iscritto nell'albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di "allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile", all'epoca dei fatti

tesserato per la società United Riccione, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore dei portieri per la società United Riccione, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l'attività di allenatore dei portieri anche in favore della società F.C.D. Vis Novafeltria Calcio, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. SAMMAURESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Campinoti e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Manuel Mazzoli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

U.S. PIETRACUTA A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabio Carli e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Fabio Finucci ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Thomas Grazia e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Dino Bonopera ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CAMPINOTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. SAMMAURESE, Fabio CARLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S. PIETRACUTA A.S.D., Thomas GRAZIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO e Deno BONOPERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno FIGC per il Sig. Lorenzo CAMPINOTI, di 50 (cinquanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno FIGC per il Sig. Fabio CARLI, di 50 (cinquanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno FIGC per il Sig. Thomas

GRAZIA, di 70 (settanta) giorni di squalifica per il Sig. Deno BONOPERA e dell'ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per la società A.S.D. SAMMAURESE, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. PIETRACUTA A.S.D. e di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per la società FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 391/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PEZZINI, Alberto BORGHI e Giovanni BELTRAMI, e della società ASD LA VITTORIOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO PEZZINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Vittoriosa, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Vittoriosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giovanni Beltrami, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. La Vittoriosa agli incontri *A.S.D. La Vittoriosa – A.S.D. FC Atletico Città di Cerea* del 10.9.2023 ed *A.C.D. Povegliano Veronese - A.S.D. La Vittoriosa* del 17.9.2023, entrambi valevoli per il Campionato Under 15 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ALBERTO BORGHI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. La Vittoriosa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare *A.S.D. La Vittoriosa – A.S.D. FC Atletico Città di Cerea* del 10.9.2023 ed *A.C.D. Povegliano Veronese - A.S.D. La Vittoriosa* del 17.9.2023, entrambe valevoli per il campionato Under 15 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società A.S.D. La Vittoriosa nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Beltrami, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GIOVANNI BELTRAMI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. La Vittoriosa, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso

parte alle gare *A.S.D. La Vittoriosa – A.S.D. FC Atletico Città di Cerea* del 10.9.2023 ed *A.C.D. Povegliano Veronese - A.S.D. La Vittoriosa* del 17.9.2023, valevoli per il campionato Under 15 Regionale, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. La Vittoriosa, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD LA VITTORIOSA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paolo Pezzini ed Alberto Borghi, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giovanni Beltrami ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PEZZINI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD LA VITTORIOSA, e dai Sig.ri Alberto BORGHI e Giovanni BELTRAMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo PEZZINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BORGHI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il Sig. Giovanni BELTRAMI, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza per la società ASD LA VITTORIOSA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina